

STATUTO DEL COMITATO REGIONALE PGS EMILIA ROMAGNA

TITOLO I

COSTITUZIONE - COLLOCAZIONE - ATTIVITÀ

Pag. 2	Art. 1	COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
Pag. 3	Art. 2	COLLOCAZIONE
Pag. 3	Art. 3	ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Pag. 6	Art. 4	ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI
Pag. 6	Art. 5	VOLONTARIATO, INCARICHI ELETTIVI E LAVORATORI

TITOLO II

AFFILIATI E TESSERATI

Pag. 7	Art. 6	STRUTTURA DEL COMITATO
Pag. 7	Art. 7	LE ASSOCIAZIONI LOCALI
Pag. 9	Art. 8	AMMISSIONE DEI SOCI
Pag. 10	Art. 9	I SOCI INDIVIDUALI
Pag. 10	Art. 10	I TESSERATI
Pag. 11	Art. 11	SOGGETTI NON TESSERABILI
Pag. 11	Art. 12	RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE

TITOLO III

FUNZIONI STRUTTURE E ORGANI DEL COMITATO REGIONALE P.G.S.

Pag. 12	Art. 13	FUNZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Pag. 12	Art. 14	STRUTTURE E ORGANI DEL COMITATO REGIONALE P.G.S.
Pag. 13	Art. 15	L'ASSEMBLEA REGIONALE
Pag. 16	Art. 16	IL CONSIGLIO REGIONALE
Pag. 18	Art. 17	IL PRESIDENTE REGIONALE
Pag. 19	Art. 18	LA GIUNTA REGIONALE
Pag. 20	Art. 19	IL REVISORE DEI CONTI REGIONALE
Pag. 20	Art. 20	IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

TITOLO IV

STRUTTURE E ORGANI PROVINCIALI

Pag. 21	Art. 21	IL COMITATO PROVINCIALE
Pag. 21	Art. 22	IL DELEGATO PROVINCIALE
Pag. 22	Art. 23	IL VICE DELEGATO PROVINCIALE
Pag. 22	Art. 24	IL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE

TITOLO V

REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ E LA NOMINA – INCOMPATIBILITÀ -

DIMISSIONI E DECADENZA - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI

Pag. 23	Art. 25	REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ E LA NOMINA A CARICHE
Pag. 23	Art. 26	INCOMPATIBILITÀ
Pag. 24	Art. 27	DIMISSIONI E DECADENZA DEGLI ORGANI ELETTIVI REGIONALI
Pag. 24	Art. 28	SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI

TITOLO VI

GESTIONE AMMINISTRATIVA, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E PATRIMONIO

Pag. 25	Art. 29	L'ESERCIZIO FINANZIARIO
Pag. 25	Art. 30	IL BILANCIO REGIONALE

Pag. 26 Art. 31 IL PATRIMONIO

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Pag. 27 Art. 32 RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA O IN CALL CONFERENCE

Pag. 27 Art. 33 I REGOLAMENTI

Pag. 27 Art. 34 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI
STATUTARIE

Pag. 28 Art. 35 MODIFICHE ALLO STATUTO

Pag. 28 Art. 36 RECESSO - REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA
DI COMITATO REGIONALE PGS

Pag. 28 Art. 37 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DALL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

COSTITUZIONE - COLLOCAZIONE – ATTIVITÀ

ART. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

1. È costituita nell'ambito dell'Associazione Nazionale PGS – Polisportive Giovanili Salesiane, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e Associazione di Promozione Sociale (di seguito per brevità "PGS Nazionale" o "Associazione Nazionale"), secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 19 dello Statuto Nazionale PGS, l'Associazione «Comitato Regionale PGS Emilia Romagna» (di seguito per brevità "Comitato Regionale PGS Emilia Romagna o "Comitato Regionale").
2. Il Comitato Regionale PGS Emilia Romagna potrà assumere la qualifica di APS oppure quella di altro ente del terzo settore mediante iscrizione, rispettivamente, nelle sezioni "Associazioni di promozione sociale" o "Altri enti del terzo settore" del RUNTS al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge. In tal caso la sua denominazione sarà automaticamente integrata, senza necessità di modificare il presente Statuto, rispettivamente dall'acronimo "APS" o dall'acronimo "ETS", divenendo dunque, dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la seguente: «Comitato Regionale PGS Emilia Romagna **APS**» oppure «Comitato Regionale PGS Emilia Romagna **ETS**».
3. Il Comitato Regionale PGS Emilia Romagna:
 1. ha sede legale nel comune di Bologna, Via San Savino 37.
 2. È costituito in forma di associazione non riconosciuta. Sussistendone i presupposti, esso potrà richiedere il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 361/2000 o, nel caso di iscrizione al RUNTS, dell'art. 22 del codice del terzo settore e risponderà esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
 3. È legalmente rappresentato dal Presidente Regionale.
4. La variazione della sede legale all'interno della stessa Regione può essere deliberata dalla Giunta Regionale e va comunicata immediatamente alla sede Nazionale PGS ed agli associati.

5. Il Comitato Regionale, a seguito di formale riconoscimento della Giunta Nazionale PGS, assume la qualifica di articolazione territoriale dell'Associazione Nazionale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Nazionale PGS.
6. A seguito del riconoscimento di cui al comma 5 l'Ufficio tesseramento della segreteria nazionale provvede all'affiliazione del Comitato Regionale ed al tesseramento dei suoi componenti.
7. Il Comitato PGS Emilia Romagna utilizza il logo associativo conforme al modello ufficiale nazionale. Negli atti ufficiali, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico utilizza la denominazione di «Comitato Regionale PGS», ovvero, nel caso di sua iscrizione al RUNTS come associazione di promozione sociale o come altro ente del terzo settore, rispettivamente la denominazione «Comitato Regionale PGS Emilia Romagna APS» o «Comitato Regionale PGS Emilia Romagna ETS».
8. La denominazione POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE, il suo acronimo PGS o P.G.S o (o in altro modo scritto), il logo PGS e i loghi distintivi degli eventi sportivi PGS sono di proprietà dell'Associazione PGS Nazionale, tutelati dall'ordinamento ai sensi di quanto previsto dagli articoli 16 e 2569 del codice civile.
9. La tutela dei segni distintivi PGS è di competenza della Giunta Nazionale PGS.
10. L'utilizzo della denominazione PGS e dei loghi, anche da parte dei soci affiliati, è disciplinato dal Regolamento Organico PGS.

ART. 2 COLLOCAZIONE

1. Il Comitato Regionale PGS, struttura territoriale PGS ai sensi dell'art 15 dello Statuto Nazionale PGS, è un'Associazione che realizza scopi e finalità nell'ambito geografico di pertinenza stabilito dall'Associazione Nazionale PGS.
2. Quale autonomo soggetto di diritto, il Comitato Regionale PGS opera in piena autonomia e responsabilità amministrativa, negoziale e contabile, rispondendo esclusivamente col proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, senza alcun coinvolgimento del patrimonio di PGS Nazionale.
3. Si conforma allo Statuto Nazionale PGS, ai Regolamenti e alle delibere della PGS Nazionale condividendone gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per le associazioni a carattere nazionale organizzativamente strutturate su vari livelli.
4. Si qualifica come associazione di diffusione regionale e come articolazione territoriale di Ente a finalità assistenziali, ai sensi e per gli effetti della Legge 287/1991.

ART. 3 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. Il Comitato Regionale PGS persegue, senza fini di lucro, nel rispetto dello Statuto Nazionale PGS, in particolare dell'articolo 2, dei Regolamenti, delle delibere e degli indirizzi dell'Associazione Nazionale PGS, finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nel rispetto dei Regolamenti Nazionali PGS, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Tale attività si concretizza nella promozione di attività motorie – sportive di carattere:

- promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, in una dimensione associativa di inclusione sociale;
- non agonistico, ludico-motorie, didattico e di avviamento alla pratica sportiva;
- agonistico nel rispetto dei Regolamenti Nazionali PGS.

b) organizzazione e gestione di attività formative e culturali di interesse sociale con finalità educativa, nel rispetto dei Regolamenti Nazionali PGS, dirette a tecnici, educatori, operatori sportivi, dirigenti e/o altre figure simili. Gli attestati e le qualifiche conseguite avranno valore nell'ambito PGS.

c) organizzazione e gestione di attività formative, sportive, ricreative e culturali di interesse sociale con finalità educativa, dirette ad atleti, sia minorenni che maggiorenni, studenti, anziani, diversamente abili, categorie disagiate, extracomunitari, anche in collaborazione e/o coprogettazione con pubbliche amministrazioni e altri enti del terzo settore.

d) organizzazione e gestione di attività ricreative o artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di comunicazione, informazione, stampa, con particolare riferimento allo sport giovanile, educativo, sociale e per tutti.

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso anche nella forma del turismo sportivo;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al miglioramento del rendimento scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza in un'ottica di sostegno alla famiglia;

g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e al corretto utilizzo delle risorse naturali anche attraverso attività di ricerca, monitoraggio e sensibilizzazione alla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali, alla mitigazione degli impatti ambientali causati dalle attività organizzate, dagli eventi sportivi e nella realizzazione e gestione degli impianti sportivi, alla riqualificazione urbana, allo sviluppo e diffusione di una mobilità sostenibile, al rispetto e alla tutela degli animali;

h) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche attraverso progetti educativi che sappiano coniugare lo sport e sani stili di vita con la fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico;

i) **formazione universitaria e post-universitaria** in collaborazione con gli Organismi preposti rispetto alla elaborazione delle proposte formative, la partecipazione di propri soci nei processi formativi, l'organizzazione di stage o tirocini;

l) **cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125**, attraverso la realizzazione o collaborazione alla realizzazione di progetti che possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuovere l'attività sportiva dilettantistica o formare educatori sportivi;

m) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**, in particolare attraverso momenti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, formazione diretta in modo particolare ai propri dirigenti e educatori, collaborazione in progetti di inclusione sociale;

n) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza** anche attraverso la realizzazione di percorsi educativi negli Istituti scolastici, la sensibilizzazione delle affiliate nel farsi portavoce di tali valori, la formazione degli operatori sportivi su questi temi, l'organizzazione di momenti di sensibilizzazione, la produzione di materiale divulgativo e educativo a supporto di azioni in tale ambito;

o) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale** in particolare attraverso la realizzazione di ricerche, di iniziative di sensibilizzazione, la creazione di sportelli di assistenza, la sperimentazione e l'adozione di buone pratiche per garantire le pari opportunità, contro ogni forma di discriminazione nella pratica sportiva, nella partecipazione agli organismi associativi e nelle attività lavorative, la realizzazione di attività a favore delle persone in stato di reclusione e detenzione o comunque in condizioni di ristrettezza;

p) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata**, con particolare riferimento ai beni che possano avere una vocazione sportiva o aggregativa;

q) **attività di gestione** di beni e impianti sportivi pubblici e/o privati;

r) **attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto dei soci e delle loro attività di interesse generale anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali e favorire forme di autocontrollo**;

2. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo saranno svolte dal Comitato PGS in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. Sulle attività indicate al comma 1 il Comitato Regionale PGS recepisce gli atti di indirizzo approvati dal Consiglio Nazionale PGS.
4. Qualora iscritto al RUNTS, il Comitato Regionale PGS potrà realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 4 ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

1. Il Comitato Regionale PGS può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3 del presente statuto purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
2. Sulle attività indicate al comma 1 il Consiglio Regionale recepisce gli atti di indirizzo approvati dal Consiglio Nazionale PGS.
3. Il Comitato Regionale PGS, per il perseguimento delle proprie finalità ed il miglior svolgimento delle proprie attività:
 - a) può svolgere anche attività di natura economica, ivi incluse operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto Nazionale PGS e dei Regolamenti Nazionali PGS.
 - b) può promuovere partenariati e protocolli d'intesa con pubbliche amministrazioni e soggetti privati nel territorio regionale di propria competenza, per lo svolgimento di attività non contrastanti con quelle PGS, nel rispetto dello Statuto Nazionale PGS e dei Regolamenti Nazionali PGS.

ART. 5 VOLONTARIATO, INCARICHI ELETTIVI E LAVORATORI

1. Nel contesto del suo progetto il Comitato Regionale PGS si impegna alla promozione ed alla valorizzazione del volontariato nel servizio educativo e sportivo:
 - a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
 - b) curandone la professionalità, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.
2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comitato Regionale PGS si avvarrà, prevalentemente, delle attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. I volontari hanno diritto a percepire il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate in nome e per conto dell'associazione secondo quanto previsto

dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore, ove applicabile, e dall'art. 29 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

4. il Comitato Regionale PGS può assumere lavoratori dipendenti, lavoratori sportivi, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
5. Nel caso in cui il Comitato Regionale sia iscritto al RUNTS come APS, dovrà attenersi alle norme sull'impiego prevalente di volontari e sul rapporto tra lavoratori e volontari di cui alla normativa vigente in materia di terzo settore.

TITOLO II AFFILIATI E TESSERATI

ART. 6 STRUTTURA DEL COMITATO

1. Il Comitato Regionale PGS ha struttura federativa, comprendente i soci che operano secondo un progetto e secondo norme statutarie e/o regolamentari i cui contenuti devono essere in armonia con lo Statuto Nazionale PGS e con le norme di legge vigenti.
2. In particolare, il Comitato Regionale PGS è composto da:
 - a) Associazioni locali (soci affiliati);
 - b) Soci individuali;
 - c) Tesserati.

Possono fare richiesta di adesione all'Associazione Nazionale, anche per il tramite del Comitato Regionale PGS, tutti i soggetti che:

- a) accettano le regole dello Statuto Nazionale PGS, del presente statuto e versano le quote sociali previste;
 - b) accettano e ne condividono i principi, le finalità, i regolamenti e i progetti;
 - c) contribuiscono a realizzare gli scopi che essa si prefigge.
3. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, le modalità di adesione all'Associazione Nazionale e tutti gli aspetti di partecipazione alla vita associativa sono disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 48 dello Statuto Nazionale PGS.

ART. 7 LE ASSOCIAZIONI LOCALI

1. Le Associazioni locali costituiscono le unità operative di base della struttura dell'Associazione Nazionale.

2. L'associazione locale è un soggetto giuridico che aderisce liberamente all'Associazione Nazionale.
3. Possono diventare soci affiliati dell'Associazione Nazionale, a patto che accettino le finalità e le norme del presente Statuto:
 - a) le Associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti per l'iscrizione al RASD;
 - b) le società sportive iscritte aventi i requisiti per l'iscrizione al RASD;
 - c) le cooperative sportive aventi i requisiti per l'iscrizione iscritte al RASD;
 - d) le Associazioni di promozione sociale aventi i requisiti per l'iscrizione al RUNTS;
 - e) gli altri enti del Terzo settore aventi i requisiti per l'iscrizione al RUNTS.
4. Di seguito, per brevità, nel presente Statuto i soci affiliati saranno tutti denominati "Associazione locale" o "soci affiliati".
5. A tutti i soci affiliati sono riconosciuti identici diritti, compreso quello di voto in Assemblea, e devono ottemperare ai medesimi obblighi.
6. Tutti i soci affiliati devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione Nazionale e il Comitato PGS si propongono, secondo le norme dello Statuto Nazionale PGS, del presente statuto e di quelle regolamentari, la cui osservanza è obbligatoria per i soci.
7. La partecipazione all'Associazione PGS non può essere temporanea.
8. Le Associazioni locali sono composte dai rispettivi tesserati che, a seguito di domanda accolta dal Consiglio Direttivo, acquisiscono la qualifica di tesserato per libera scelta motivata e con l'impegno al rispetto delle norme statutarie dell'Associazione stessa.
9. Le Associazioni locali che richiedono l'affiliazione devono:
 - a) essere costituite a norma di legge;
 - b) essere rette da un proprio Statuto;
 - c) essere dotate di propri organi associativi.
10. Le Associazioni locali sono rappresentate nelle Assemblee Nazionali e Regionali dal proprio Presidente, quale rappresentante legale, o da un dirigente in carica delegato.
11. Le Associazioni locali, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agiranno in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.
12. Il Comitato Regionale, per quanto attiene alla gestione delle singole Associazioni locali e il loro regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e

fiscale, presterà esclusivamente la propria assistenza, senza assumere responsabilità di sorta.

13. Per le Associazioni locali di cui al comma 3, lett. a), b) e c) si applicano, inoltre, le disposizioni dei commi 14, 15 e 16.
14. I tesserati delle associazioni locali hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, è passibile di adeguate sanzioni.
15. Gli statuti delle Associazioni locali, ai fini del riconoscimento sportivo:
 - a) devono essere conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i.;
 - b) devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, per quanto concerne le attività sportive, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Associazione PGS.
16. La conformità degli statuti delle Associazioni locali, ai fini del riconoscimento sportivo, è effettuata, ai sensi dell'art. 7, c. 5, lett. m), dello Statuto del CONI, dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Nazionale, su delega della medesima.

ART. 8 AMMISSIONE DEI SOCI AFFILIATI

1. Le Associazioni locali di cui all'art. 7 del presente Statuto possono ottenere la qualifica di socio affiliato mediante richiesta di affiliazione inoltrata dal legale rappresentante al Consiglio Nazionale PGS o al Comitato Regionale PGS.
2. La richiesta di affiliazione è proposta secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico dell'Associazione e soggetta alla specifica disciplina prevista dallo stesso.
3. Il Presidente Nazionale, anche nell'ipotesi di affiliazione effettuata presso il Comitato Regionale, provvede entro trenta giorni a comunicare l'accettazione con provvedimento motivato. L'accettazione della richiesta di affiliazione viene certificata e comunicata all'ente interessato con il rilascio dell'attestato di affiliazione ed annotata nel libro dei soci e comporta l'acquisizione della qualifica di socio affiliato sia nei confronti dell'Associazione Nazionale che del Comitato Regionale PGS. Il socio ammesso è tenuto al versamento della quota di affiliazione annuale stabilita dal Consiglio Nazionale, secondo quanto previsto all'art. 27 dello Statuto Nazionale PGS. In caso di rigetto della richiesta di affiliazione, il Presidente Nazionale comunica la decisione all'ente interessato entro trenta giorni, dandone apposita motivazione. L'ente aspirante socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Nazionale dei Probiviri che, se non appositamente convocato, deciderà sull'istanza in occasione della prima convocazione utile.

4. È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa, salvo quanto previsto dall'art. 12 e la qualifica di socio è intrasmissibile.

ART. 9 I SOCI INDIVIDUALI

1. I soci individuali sono tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere che aderiscono direttamente all'Associazione a titolo individuale. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale e all'Assemblea regionale con le modalità disciplinate dall'articolo 26 dello Statuto Nazionale PGS e dal regolamento assembleare ed elettorale.
2. È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa, salvo quanto previsto dall'art. 12. La qualifica di socio individuale è intrasmissibile.
3. I soci individuali hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI la cui violazione, costituendo grave inadempienza, è passibile di adeguate sanzioni", in conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 1, dei Principi Fondamentali.
4. L'ammissione dei soci individuali è deliberata dalla Giunta Nazionale secondo le modalità stabilite nel Regolamento Organico. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. Entro 60 giorni la Giunta Nazionale deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di adesione e deve comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, l'aspirante associato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Nazionale in occasione della prima riunione utile.

ART. 10 I TESSERATI

1. I tesserati sono tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere che aderiscono all'Associazione Nazionale tramite le associazioni locali.
2. È espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, salvo quanto previsto dall'art. 12.
3. L'adesione e la partecipazione alla vita associativa all'Associazione Nazionale si realizza mediante il tesseramento quale vincolo associativo delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Organico, attraverso le associazioni locali, che trasmettono il tesseramento individuale dei propri soci al Comitato Regionale PGS.
4. I tesserati rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il tesseramento e acquisiscono il diritto di:
 - a) partecipare alle attività sportive e associative organizzate dal Comitato Regionale PGS e dalle altre strutture PGS territoriali o nazionali, laddove ne ricorrano i presupposti;

- b) usufruire delle coperture assicurative, delle convenzioni e delle agevolazioni legate al possesso della tessera PGS;
- c) candidarsi alle cariche associative, secondo le modalità stabilite nel regolamento organico e nel regolamento assembleare ed elettorale.

ART. 11 SOGGETTI NON TESSERABILI

1. Non possono essere tesserati all'Associazione i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI.
2. Non possono, inoltre, essere tesserati per un periodo di 10 (dieci) anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine sarà emessa apposita attestazione da parte della Segreteria dell'Associazione Nazionale, a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.
3. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma 2 è comunque subordinato all'applicazione della sanzione irrogata.

ART. 12 RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE

1. Soci affiliati e soci individuali sono liberi, in qualsiasi momento, di recedere dall'Associazione, inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Nazionale o al Comitato Regionale PGS.
2. Sono dichiarati decaduti i soci che cessino dallo svolgere l'attività di cui all'art. 4 dello Statuto Nazionale PGS e quei soci che, ove dovuto, non provvedano al versamento della quota associativa annuale, entro la fine dell'anno sportivo successivo.
3. La qualifica di socio si perde, su proposta del Comitato Regionale PGS, per esclusione deliberata dalla Giunta Nazionale, nel caso in cui detto Organo ravvisi un comportamento del socio in contrasto con le finalità dell'Associazione Nazionale di cui all'art. 2 dello Statuto Nazionale PGS e per radiazione comminata ai soci individuali dagli organi disciplinari.
4. La qualifica di tesserato si perde per radiazione comminata dagli organi di giustizia, per cessazione per qualsiasi causa del rapporto associativo con l'Associazione locale di riferimento o per decesso.
5. Soci affiliati e soci individuali receduti, decaduti, esclusi o radiati non hanno diritto alla restituzione delle quote versate.

TITOLO III

FUNZIONI STRUTTURE E ORGANI DEL COMITATO REGIONALE PGS

ART. 13 FUNZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Comitato Regionale PGS è la struttura territoriale di promozione e di coordinamento delle Associazioni locali presenti nel territorio regionale che costituiscono la sua base associativa.
2. Organizza, gestisce e coordina le attività associative nel territorio di propria competenza, anche con l'ausilio dei delegati provinciali e delle Associazioni affiliate.
3. Attua le linee programmatiche ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Nazionale nell'ambito del territorio di propria competenza.
4. Rappresenta l'associazione Nazionale PGS nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile regionale.
5. Riconosce ed applica i Regolamenti Nazionali PGS necessari a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie nazionali.

ART. 14 STRUTTURE E ORGANI DEL COMITATO REGIONALE

1. Sono strutture territoriali dell'Associazione Nazionale PGS:
 - a) a livello regionale, il Comitato Regionale.
 - b) a livello provinciale, il Comitato Provinciale.
2. Sono organi del Comitato Regionale:
 - a livello regionale:
 - a) L'Assemblea Regionale.
 - b) Il Consiglio Regionale.
 - c) Il Presidente Regionale.
 - d) La Giunta Regionale
 - e) Il Revisore dei Conti Regionale;
 - f) Il Giudice sportivo regionale.
 - a livello provinciale
 - a) Il Delegato Provinciale.
 - b) Il Vice delegato provinciale.
 - c) Il Giudice sportivo provinciale.

3. Nel rispetto ed in piena attuazione del principio di separazione tra funzioni di gestione, funzioni di controllo e funzioni disciplinari, il presente Statuto, ai Titoli III, IV e V identifica le rispettive funzioni di ciascun organo a livello provinciale e regionale.
4. Le competenze esclusive dei suddetti organi non sono delegabili.

ART. 15 L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale può essere ordinaria e/o straordinaria.
2. È composta:
 - a) dai Presidenti delle Associazioni locali di cui all'art. 7, la cui sede sia in un comune della regione;
 - b) dai delegati dei soci individuali di cui all'art. 9, eletti secondo le modalità previste dall'Art. 26 dello Statuto Nazionale PGS per l'Assemblea nazionale e dal regolamento assembleare ed elettorale..
3. Ad essa partecipano, inoltre, con diritto di parola:
 - a) il Presidente Regionale in carica o uscente;
 - b) i Delegati Provinciali della Regione;
 - c) i componenti il Consiglio Regionale in carica od uscente;
 - d) i Consiglieri nazionali eletti su proposta della regione;
 - e) Il Revisore dei Conti Regionale.
4. Il Presidente di un'associazione locale può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un dirigente in carica della propria associazione locale.
5. Il presidente, o suo delegato ai sensi del comma 4, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Regionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altre associazioni della sua stessa provincia:
 - a) 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società aventi diritto di voto;
 - b) 2, oltre 100 associazioni e società aventi diritto di voto;
 - c) 3, oltre 300 associazioni e società aventi diritto di voto.
 - d) 4, oltre 500 associazioni e società aventi diritto di voto;
 - e) 5, oltre le 600 associazioni e società aventi diritto di voto.

Nel caso in cui l'assemblea si svolga esclusivamente in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle di cui al precedente comma 4, c.d. "deleghe interne".

6. Nell'Assemblea regionale il Presidente e i Consiglieri Regionali in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.
7. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà:
 - a) essere spedito all'indirizzo pec dell'associazione locale e all'indirizzo e-mail del suo presidente almeno trenta giorni prima della data di convocazione;
 - b) essere spedito all'indirizzo pec della sede nazionale;
 - c) essere pubblicizzato tempestivamente e adeguatamente sul sito web ufficiale e sui canali social del comitato;
 - d) essere indirizzato a tutti i soci aventi diritto di voto, cioè le associazioni locali in regola con l'affiliazione e che non abbiano provvedimenti disciplinari, di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione;
 - e) contenere la data di svolgimento, l'ordine del giorno e il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.
8. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà nominare, preliminarmente, i propri organi scegliendo tra i tesserati partecipanti all'assemblea: Presidente, Segretario e Commissione scrutinio.
9. Nelle assemblee elettive detti organi non possono essere composti con tesserati candidati alle diverse cariche.
10. In prima convocazione, l'assemblea elettiva, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno il 35% dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo i casi previsti dallo Statuto.
11. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria non elettiva e straordinaria nei casi previsti dal comma 20 lett. c), d) f), è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea è valida con la presenza di almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo i casi previsti dallo Statuto.
12. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto regionale è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti aventi diritto di voto.
13. L'Assemblea Regionale ordinaria è convocata dal Presidente Regionale:
 - a) di norma in data anteriore a quella dell'Assemblea Nazionale e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli Organi Territoriali del C.O.N.I.;

- b) ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione della relazione consuntiva e programmatica del Comitato Regionale e dei rendiconti annuali;
 - c) ogni quattro anni per eleggere, in votazioni separate il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali e il Revisore dei Conti Regionale.
 - d) ogni quattro anni per formulare le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Consigliere Nazionale;
 - e) per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) per approvare il regolamento dei lavori assembleari;
 - g) per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - h) per deliberare su ogni altro argomento inerente alla vita e lo sviluppo delle Associazioni della Regione;
 - i) per formulare proposte e orientamenti per l'Assemblea Nazionale.
14. L'Assemblea regionale ordinaria può conferire, con provvedimento motivato, incarichi onorifici. I titolari degli incarichi onorifici potranno essere invitati alle riunioni degli organi regionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto.
15. In caso di assemblea elettiva le Associazioni locali trasmettono alla Commissione Elettorale regionale, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire, a livello regionale, la carica di Presidente Regionale, Consigliere Regionale, Revisore dei Conti Regionale; a livello Nazionale: Consigliere Nazionale.
16. Le candidature sono individuali e non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima assemblea.
17. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti richiesti all'articolo 37 dello Statuto Nazionale PGS, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica per ciascuna carica.
18. Il numero dei componenti il Consiglio regionale è stabilito secondo i seguenti criteri:
- a) 4 (quattro) componenti se il Comitato regionale conta sino a 100 (cento) associazioni locali affiliate;
 - b) 5 (cinque) componenti se il Comitato regionale conta da 101 (centouno) a 200 (duecento) associazioni locali affiliate;
 - 6 (sei) componenti se il Comitato regionale conta oltre 200 (duecento) associazioni locali affiliate.

19. Per i criteri di cui al comma 18 si fa riferimento al numero delle associazioni locali affiliate alla data del 31 agosto immediatamente precedente la data dell'assemblea.
20. L'Assemblea regionale straordinaria è convocata dal Presidente regionale o da chi ne fa le veci:
 - a) per l'adozione e la modificazione dello statuto regionale;
 - b) per deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione;
 - c) quando ne facciano richiesta almeno la metà dei Soci affiliati della regione;
 - d) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri regionali;
 - e) per l'elezione degli organi decaduti o per la loro integrazione.
 - f) per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
21. L'Assemblea regionale straordinaria, nei casi previsti dal comma 20 deve essere convocata e celebrata entro sessanta giorni.

ART. 16 IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale:

1. È l'organo territoriale di amministrazione, promozione e di coordinamento dei Comitati Provinciali e delle associazioni locali presenti nel territorio regionale ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea Regionale.
2. È composto dal Presidente Regionale e dai membri eletti dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art. 15, comma 20, dello Statuto.
3. È convocato dal Presidente Regionale entro i dieci giorni successivi alla celebrazione dell'Assemblea elettiva per eleggere la Giunta Regionale.
4. Viene convocato dal Presidente Regionale ordinariamente almeno quattro volte l'anno o ogni tre mesi, mediante avviso scritto, inviato ai suoi componenti con le modalità previste dal regolamento Organico PGS, contenente la data di svolgimento, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento, salvo casi di particolare urgenza. Ad esso partecipano, con diritto di parola:
 - a) il Direttore Tecnico Regionale, il Segretario e il Tesoriere, ove non membri eletti del Consiglio regionale;
 - b) i Delegati Provinciali della regione;
 - c) i Consiglieri nazionali eletti su proposta della regione;
 - d) il Revisore dei Conti Regionale;
5. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con quadriennio olimpico, ed i suoi membri possono svolgere più mandati.

6. Le deliberazioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si intendono approvate a maggioranza dei presenti.
7. Il Consiglio Regionale:
 - a) indice, nei casi statutariamente previsti, le assemblee regionali;
 - b) elegge nella prima riunione del quadriennio, fra i suoi membri, un massimo di due Vicepresidenti;
 - c) elegge, entro 60 giorni dal suo insediamento, i Delegati e i Vice delegati provinciali;
 - d) nomina il Direttore Tecnico Regionale, il Segretario e il Tesoriere;
 - e) elegge, su proposta dei Delegati provinciali, i Giudici sportivi provinciali della regione;
 - f) promuove e attua nell'ambito territoriale della propria regione le attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
 - g) approva la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre all'Assemblea Regionale;
 - h) adotta i rendiconti annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
 - i) approva il bilancio preventivo regionale;
 - j) stabilisce, annualmente, le quote associative di propria competenza nonché le quote di iscrizione e di partecipazione alle attività sociali;
 - k) attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Regionale nonché quelle del Consiglio Nazionale;
 - l) designa i propri rappresentanti nei vari Enti od organismi a livello regionale, previo parere positivo della Giunta Nazionale;
 - m) può revocare l'incarico ai delegati e vice delegati provinciali e ai delegati zionali in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte degli stessi o in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;
 - n) stipula, previo parere positivo della Giunta Nazionale PGS, accordi e convenzioni con le strutture regionali e/o provinciali di Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, associazioni e organismi impegnati nel volontariato, associazioni di promozione sociale, organismi e congregazioni religiose, aventi finalità e scopi compatibili con il presente Statuto e con lo Statuto Nazionale PGS.
9. La decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale non si estende al Revisore dei Conti Regionale e al Giudice Sportivo Regionale.
10. Il Consigliere Regionale eletto dall'Assemblea Regionale, assente senza giustificate motivazioni per tre riunioni consecutive, sentita la Giunta Regionale, dovrà essere dichiarato decaduto e sostituito.
11. Non può essere eletto membro del Consiglio Regionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

ART. 17 IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale:
 - a) è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale, sulla base di una apposita lista di candidati;
 - b) dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico;
 - c) può svolgere più mandati;
 - d) è eletto in ogni caso anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli;
 - e) in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.
 - f) In tale ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.
2. Possono candidarsi alla carica di Presidente Regionale tutti i tesserati PGS. Non è richiesto alcun periodo minimo di tesseramento antecedente allo svolgimento dell'Assemblea elettiva, essendo sufficiente la vigenza di un tesseramento valido all'atto della presentazione della candidatura.
3. La candidatura alla carica di Presidente Regionale:
 - a) deve pervenire alla Commissione Elettorale Regionale almeno venti giorni prima la data dell'Assemblea Regionale;
 - b) deve essere sottoscritta da almeno una associazione locale. Ogni associazione potrà sottoscrivere una sola candidatura.
 - c) deve essere firmata, per accettazione, dal candidato;
 - d) deve essere accompagnata da una relazione programmatica di intenti del candidato;
4. Il Presidente Regionale:
 - a) ha la legale rappresentanza del Comitato Regionale PGS;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Regionale:
 1. per la prima volta entro dieci giorni dalla celebrazione dell'assemblea regionale per eleggere la Giunta Regionale e nominare il Vicepresidente Vicario che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza;
 2. ordinariamente almeno quattro volte l'anno o ogni tre mesi;
 3. straordinariamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri;
 - c) convoca e presiede la Giunta Regionale;
 - d) convoca l'Assemblea Regionale nei tempi e nei casi previsti dallo Statuto;

5. Il Presidente decade per impedimento definitivo a svolgere le proprie funzioni, per commissariamento del Comitato Regionale, per dimissioni o per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri.

ART. 18 LA GIUNTA REGIONALE

1. La Giunta Regionale è l'organo esecutivo del Consiglio Regionale, provvede alla gestione dell'associazione in sede regionale e dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico.
2. È convocata dal Presidente Regionale, di norma mensilmente, e comunque prima del Consiglio e le sue riunioni sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le sue deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei componenti presenti.
4. È composta:
 - a) dal Presidente Regionale;
 - b) dai Vicepresidenti;
 - c) dal Direttore Tecnico Regionale, dal Segretario e dal Tesoriere, ove membri eletti del Consiglio regionale.
5. Ad essa partecipano con diritto di parola:
 - a) il Direttore Tecnico Regionale, il Segretario e il Tesoriere, ove non membri eletti del Consiglio regionale;
 - b) il Revisore dei Conti Regionale.
6. La Giunta Regionale:
 - a) adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Regionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Regionale;
 - c) coordina i lavori e le attività e adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il corretto funzionamento del Comitato Regionale, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Regionale;
 - d) predispone i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi e ne cura la trasmissione al Consiglio Regionale;
 - e) nomina, su proposta di uno dei suoi membri, commissari con particolari incarichi;
 - f) predispone la relazione consuntiva e programmatica da sottoporre al Consiglio Regionale in preparazione dell'Assemblea Regionale;
 - g) propone al Consiglio Regionale le nomine di sua competenza;

- h) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Regionale.
7. La decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale comporta la decadenza della Giunta Regionale.

ART. 19 IL REVISORE DEI CONTI REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale elegge un Revisore dei conti regionale ed uno supplente.
2. Il Revisore dei conti regionale:
 - a) svolge le funzioni di Organo di controllo del Comitato Regionale. Qualora il Comitato Regionale sia iscritto al RUNTS e ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore, dovrà essere obbligatoriamente nominato un Organo di controllo scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c.
 - b) esercita, nell'ambito della propria Regione, i compiti previsti dall'art. 30 dello Statuto Nazionale PGS per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
 - c) redige una relazione di accompagnamento al rendiconto consuntivo da presentare al Consiglio Regionale e all'Assemblea Regionale.
 - d) partecipa con diritto di parola alle riunioni di tutti gli organi deliberanti a livello regionale.
3. Per le sostituzioni e le decadenze nell'ambito del Revisore dei Conti Regionale e per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle disposizioni dell'art. 30 del Codice del Terzo settore.
4. La decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale non comporta la decadenza del Revisore dei Conti Regionale.

ART. 20 IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

1. Il Giudice Sportivo Regionale esercita le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento di Disciplina e di Giustizia PGS.
2. È scelto tra i soggetti in possesso di specifica professionalità, anche tra non tesserati all'Associazione.
3. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e salvo i casi di impedimento permanente o dimissioni dall'incarico, il suo mandato è rinnovabile.
4. Il Giudice Sportivo Regionale è eletto dal Consiglio Nazionale PGS su proposta del Consiglio Regionale.
5. Il Giudice sportivo, nell'ambito della propria giurisdizione, ha competenza generale per i fatti commessi dai soci affiliati, dai soci individuali e dai tesserati e, a tal fine:

- a) adotta provvedimenti di natura tecnica;
 - b) adotta provvedimenti disciplinari.
6. I procedimenti innanzi al giudice sportivo deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni.
7. La decadenza del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale non comporta la decadenza del Giudice Sportivo regionale.

TITOLO IV

STRUTTURE E ORGANI PROVINCIALI

ART. 21 IL COMITATO PROVINCIALE

1. Il Comitato Provinciale è la struttura territoriale, priva di autonoma soggettività giuridica, del Comitato Regionale PGS, incaricata della promozione e del coordinamento delle Associazioni locali presenti nel territorio provinciale.
2. Esercita le proprie funzioni attraverso il Delegato e il Vice Delegato Provinciale, mediante delega del Comitato Regionale PGS.
3. Attua le linee programmatiche ed assolve le funzioni esecutive delle delibere dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Nazionale nell'ambito del territorio di propria competenza.

ART. 22 IL DELEGATO PROVINCIALE

1. Il Delegato Provinciale:
 - a) è eletto dal Consiglio regionale entro 60 giorni dal suo insediamento;
 - b) dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico;
 - c) può svolgere più mandati;
 - d) si avvale della collaborazione del Vice Delegato che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza.
 - e) può conferire incarichi operativi utili e confacenti alla migliore gestione ed organizzazione delle attività del Comitato.
 - f) propone al Consiglio regionale il nominativo del soggetto in possesso di specifica professionalità che assumerà la carica di giudice sportivo provinciale;
 - g) partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale con diritto di parola.
2. Il Delegato Provinciale decade:
 - a) per impedimento definitivo a svolgere le proprie funzioni;
 - b) per revoca dell'incarico disposta dal Consiglio Regionale;
 - c) per dimissioni o rinuncia all'incarico;
 - d) a seguito di rinnovo del Consiglio Regionale.

3. Non può essere eletto Delegato Provinciale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

ART. 23 IL VICE DELEGATO PROVINCIALE

1. Il Vice Delegato Provinciale:
 - a) è eletto dal Consiglio regionale entro 60 giorni dal suo insediamento;
 - b) dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico;
 - c) può svolgere più mandati.
 - d) collabora con il Delegato provinciale e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di assenza.
2. Il Vice Delegato Provinciale decade:
 - a) per impedimento definitivo a svolgere le proprie funzioni;
 - b) per revoca dell'incarico disposta dal Consiglio Regionale;
 - c) per dimissioni o rinuncia all'incarico;
 - d) a seguito di rinnovo del consiglio regionale.
3. Non può essere eletto Delegato Provinciale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

ART. 24 IL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE

1. Il Giudice Sportivo Provinciale esercita le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento di Disciplina e di Giustizia PGS.
2. È scelto tra i soggetti in possesso di specifica professionalità, anche tra non tesserati all'Associazione.
3. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e salvo i casi di impedimento permanente o dimissioni dall'incarico, il suo mandato è rinnovabile.
4. I Giudici Sportivi Provinciali sono eletti dal Consiglio Regionale su proposta dei rispettivi Delegati Provinciali.
5. Il Giudice sportivo, nell'ambito della propria giurisdizione, ha competenza generale per i fatti commessi dai soci affiliati, dai soci individuali e dai tesserati e, a tal fine:
 - a) adotta provvedimenti di natura tecnica;
 - b) adotta provvedimenti disciplinari.
6. I procedimenti innanzi al giudice sportivo devono concludersi entro 60 (sessanta) giorni.

7. La decadenza del Delegato Provinciale non comporta la decadenza dei Giudice sportivo provinciale.

TITOLO V

REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ E LA NOMINA – INCOMPATIBILITÀ - DIMISSIONI E DECADENZA - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI

ART. 25 REQUISITI PER L'ELEGGIBILITÀ E LA NOMINA A CARICHE

1. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente statuto, il candidato, per accedere a qualsiasi carica elettiva o di nomina ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità alla data di presentazione della candidatura o della nomina:
 - a) essere regolarmente tesserato all'Associazione. Tale requisito non è richiesto per i giudici sportivi a qualsiasi livello e per il revisore dei conti;
 - b) essere maggiorenne;
 - c) possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3, lett. b) e c), e 4 dello Statuto del CONI (Allegato 1);
 - d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
 - f) non avere in essere controversie giudiziarie contro l'Associazione, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
2. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

ART. 26 INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di Presidente Regionale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di Revisore Legale dei Conti e di membro degli Organi di disciplina e di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva o di nomina nazionale e/o territoriale e di associazioni locali.
2. L'eletto o il nominato che si viene a trovare in una situazione di incompatibilità dovrà esercitare l'opzione entro 30 giorni per l'incarico che intende continuare a ricoprire.
3. La prima partecipazione alla riunione di uno degli organi si intende come l'esercizio dell'opzione.
4. In caso di mancata opzione entro i termini stabiliti si intende accettata la carica ricevuta per ultima con immediata decadenza della o delle precedenti da cui è derivata l'incompatibilità.

ART. 27 DIMISSIONI E DECADENZA DEGLI ORGANI

ELETTIVI REGIONALI

1. Le dimissioni e le decadenze sono regolate dalle seguenti norme:
 - a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio. Il Consiglio resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente Vicario;
 - b) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Consiglio. Il Vicepresidente Vicario provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
 - c) mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea Regionale entro il 30 aprile: decadenza immediata del presidente e del consiglio che resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria. Il Presidente decaduto dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
 - d) dimissioni contemporanee (cioè, presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei consiglieri): decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
2. L'Assemblea Straordinaria per eleggere i nuovi organi va celebrata entro sessanta giorni dalla data di decadenza e gli organi eletti rimangono in carica sino alla scadenza naturale del quadriennio in corso.

ART. 28 SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI

1. In caso di dimissioni o decadenza di componenti in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, l'integrazione del Consiglio avverrà mediante cooptazione dei primi dei non eletti scorrendo la graduatoria, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.
2. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro il termine di 60 giorni dall'evento che ne ha compromesso le funzionalità.

TITOLO VI

GESTIONE AMMINISTRATIVA, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E PATRIMONIO

ART. 29 L'ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto consuntivo del Comitato regionale è approvato dall'Assemblea Ordinaria entro il trenta aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
3. Il rendiconto consuntivo deve essere corredato dalla relazione del Revisore di Conti Regionale sull'andamento della gestione patrimoniale e finanziaria.
4. Il Comitato Regionale invia alla sede nazionale, anche in modalità telematica:
 - a) il rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea Regionale entro trenta giorni dallo svolgimento dell'assemblea medesima;
 - b) il bilancio preventivo entro i termini previsti dal Regolamento organico.
5. La gestione del Comitato Regionale deve conformarsi alle disposizioni di legge, alle disposizioni dello statuto nazionale ed alle deliberazioni della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale nonché ai principi della corretta amministrazione.

ART. 30 IL BILANCIO REGIONALE

1. Il bilancio consuntivo è formato:
 - a) dallo stato patrimoniale;
 - b) dal rendiconto economico;
 - c) dalla relazione illustrativa delle poste di bilancio, al cui interno va documentato anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto.
2. Al bilancio consuntivo è allegato anche l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso.

3. Il bilancio consuntivo annuale e gli allegati di cui ai commi precedenti sono pubblicizzati per il tramite del sito web del Comitato Regionale.
4. In caso di iscrizione al RUNTS, il Comitato Regionale dovrà redigere e depositare al RUNTS il bilancio ai sensi della normativa applicabile agli enti del terzo settore e dovrà altresì redigere e depositare al RUNTS il bilancio sociale qualora obbligatorio.

ART. 31 IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Comitato Regionale è costituito:
 - a) dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali comunque appartenenti al Comitato e a qualsiasi titolo o causa ad essa pervenuti;
 - b) dalle entrate proprie derivanti dalle quote associative, dalle quote di iscrizione e di partecipazione alle attività, dai contributi degli enti pubblici e privati, dalle donazioni, dai legati, dai lasciti, dai rimborsi, dagli altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie e da quelle svolte per il loro perseguimento e la loro organizzazione nonché ogni altro tipo di entrate derivanti dalle attività sociali nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche in ragione dell'eventuale iscrizione del Comitato Regionale al RUNTS.
2. Il patrimonio del Comitato Regionale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, tra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'associazione. I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto di chiedere al Comitato Regionale PGS la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.
4. Gli eventuali proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e dettagliati in un rendiconto separato, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa sul terzo settore ove applicabile al Comitato Regionale.
5. Per ogni esercizio il Consiglio Regionale stabilisce, con apposite delibere, l'entità:
 - a) delle quote di tesseramento;
 - b) delle quote di iscrizione e/o partecipazione alle attività sociali.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 32 RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA O IN CALL CONFERENCE

1. Il Presidente Regionale può convocare le riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale in videoconferenza, in call conference o in forma mista (in presenza e in videoconferenza).
3. Le riunioni svolte in videoconferenza o in call conference sono valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito con adeguati mezzi informatici di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
4. La riunione si ritiene svolta nel luogo dove sarà presente fisicamente il Presidente.

ART. 33 I REGOLAMENTI

1. L'organizzazione e l'attività dell'Associazione Nazionale PGS sono disciplinate dai seguenti Regolamenti:
 - a) Regolamento sportivo;
 - b) Regolamento di disciplina e di giustizia;
 - c) Regolamento organico;
 - d) Regolamento assembleare ed elettorale;
 - e) Regolamento del settore arbitrale.
 - f) Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati.
2. I Regolamenti e loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Nazionale PGS.
3. Il Comitato Regionale, anche con le sue articolazioni provinciali, organizza, gestisce e coordina le attività di propria competenza adottando e rispettando integralmente i regolamenti di cui al comma 1 e gli eventuali ulteriori regolamenti deliberati dal Consiglio Nazionale PGS.

ART. 34 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE

1. Il presente Statuto, comprese le eventuali successive modifiche di cui all'art. 35:
 - a) è sottoposto all'approvazione preliminare della Giunta Nazionale PGS;
 - b) è registrato secondo le disposizioni di legge;
 - c) entra in vigore all'atto della registrazione.

2. È trasmesso alla sede nazionale entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione, anche ai fini del riconoscimento di cui all'art. 1 c. 3.

ART. 35 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto, ad eccezione di quelle previste al comma 4, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Regionale straordinaria, allo scopo convocata.
2. L'Assemblea straordinaria convocata per discutere e approvare le modifiche statutarie è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, almeno un terzo più uno dei soci aventi diritto di voto.
3. Le modifiche statutarie si intendono approvate solo se ottengono la maggioranza dei voti presenti in Assemblea.
4. Le modifiche statutarie da attuarsi inderogabilmente, ai fini dell'adeguamento obbligatorio a nuove disposizioni di legge, sono adottate con delibera del Consiglio Regionale.
5. Le proposte di modifica allo Statuto, anche quelle di cui al comma 4, sono preventivamente sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale PGS. L'Assemblea regionale di cui al comma 2 può essere convocata solo successivamente a tale approvazione.

ART. 36 RECESSO - REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI COMITATO REGIONALE PGS

1. Il Consiglio Nazionale PGS, qualora ne ricorrano le condizioni, può deliberare, nel rispetto e con le procedure del Regolamento Organico PGS:
 - a) il commissariamento del comitato regionale;
 - b) la revoca del riconoscimento di Comitato Regionale PGS.
2. Il Comitato Regionale PGS, riconosciuto dalla Giunta Nazionale PGS ai sensi dell'articolo 1 del presente statuto, non ha facoltà di recesso dalla Rete Associativa Nazionale.
3. La revoca del riconoscimento comporta l'inibizione all'utilizzo della denominazione e del marchio PGS, nonché l'esercizio di tutte le azioni a tutela dell'immagine e del patrimonio dell'Associazione PGS.

ART. 37 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DALL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento del Comitato Regionale PGS può essere deliberato dall'Assemblea Regionale PGS convocata in seduta straordinaria, con la

proposta di scioglimento quale unico argomento all'ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto.

2. In caso di scioglimento del Comitato Regionale PGS, la Giunta Nazionale nomina un liquidatore che ha il compito di liquidare tutti i beni mobili e immobili, estinguere le obbligazioni in essere nonché proporre la devoluzione dei beni residui conformemente alle previsioni del comma 5.
3. Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione Nazionale PGS, deliberati dall'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Nazionale PGS, comportano lo scioglimento e la liquidazione anche del Comitato Regionale PGS.
4. In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione Nazionale PGS si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal Codice del Terzo settore.
5. In particolare, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, individuate dall'Assemblea Nazionale, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. Nel caso in cui il Comitato Regionale non sia iscritto al RUNTS, il patrimonio residuo dovrà invece essere devoluto a fini sportivi in conformità alla normativa vigente in materia di sport.

Allegato 1

Art. 5

3. I componenti degli organi del CONI, oltre ai requisiti specifici previsti dal presente Statuto, devono possedere i seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
4. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle

Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.